

CONCORDATO PREVENTIVO: //
 - con sede in



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
 dott.ssa Rosella Anna **Modarelli** Presidente
 dott.ssa Caterina **Lazzara** Giudice rel.
 dott. Antonio **Lacatena** Giudice
 sentito il giudice delegato in merito alla relazione ex art. 173 L.Fall. presentata dal Commissario
 Giudiziale ; esaminati gli atti della procedura di concordato proposta dalla
 , con sede in

- considerato che dalla relazione del Commissario Giudiziale emerge:

a) l'ingiustificata svalutazione nella proposta di concordato di crediti di rilevante entità. Rileva il commissario giudiziale come la consistente svalutazione dei crediti non trova giustificazione trattandosi di crediti verso debitori notoriamente solvibili o comunque con situazione patrimoniale tale da ritenerli solvibili. Tale condotta è idonea ad integrare fattispecie di dissimulazione dell'attivo, riducendo fittiziamente il patrimonio sociale così da sottrarre risorse che dovrebbero, invece, essere destinate al soddisfacimento dei creditori;

b) la mancata dolosa denuncia di debiti e mancato inserimento degli stessi nel piano, per le seguenti tre posizioni: 1) (credito ampiamente documentato di € 43.370,22 di cui è chiesta l'ammissione nel piano che è, invece, totalmente omesso sia in contabilità come pure nel piano); 2) (credito inserito in contabilità per € 1.960,60 e non contemplato nel piano); 3) , oggi in fallimento (credito documentato -ed esistente da tempo- di € 809.554,92, inserito nel piano di concordato per soli € 6.756,90). Tale condotta è idonea ad integrare fattispecie di omissione di enunciazione di passività, peraltro di rilevante entità, destinata ad incidere negativamente sia sulla corretta informazione dei creditori, sia sulle reali percentuali di soddisfacimento dei creditori (percentuali che a fronte di un passivo di maggiore entità potrebbero essere, anche di molto, inferiori a quelle promesse nella proposta di concordato);

c) dolosa esposizione nella proposta di concordato di passività insussistenti. Evidenzia il commissario giudiziale: 1) l'inserimento nella proposta di concordato di un credito -in privilegio- di € 9.360,00 non sussistente in contabilità (contabilità nella quale figurano solo due crediti di € 4.246,15 e di 4.328,32, entrambi inseriti nella proposta oltre quello di € 9.360,00); 2) l'inserimento nella proposta di un credito di di € 50.000 non esistente in contabilità (nella quale è registrato un credito di € 9.097,60 che è inserito nel piano -separatamente cioè oltre quello di € 50.000-); 3) l'inserimento nella proposta di un credito -in privilegio- di € 19.600,00 non esistente in contabilità (nella quale figurano altri due diversi



crediti di € 7.498,40 e di € 1.599,20, che sono pure contemplati nella proposta -cioè oltre quello di € 19.600-); 4) l'inserimento di un credito di _____ di € 31.085,60 a fronte di un credito iscritto in contabilità di € 2.030,08. Tale condotta è idonea ad integrare fattispecie di dolosa esposizione di passività insussistenti;

d) l'inserimento nel bilancio d'esercizio relativo all'anno 2018, alla voce n. 14) del conto economico relativo agli "oneri diversi di gestione", dell'importo di € 1.414.811,00 per "*mancato importo iscritto quale credito da risarcimento danni*" (v. pag. 20 della nota integrativa al bilancio). Nella nota è scritto "*Per maggior dettaglio si rinvia alla specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa*", ma una tabella che descriva e/o consenta di comprendere meglio tale voce manca. Evidenzia il CG che sembrerebbe portato al passivo un importo iscritto tra i crediti da risarcimento danni nei bilanci precedenti senza che, tuttavia, vi sia un provvedimento giurisdizionale che accerti e condanni terzi alla corresponsione in favore della _____ di un importo di detta entità. Orbene, a fronte di tanto e della assenza di indicazione nel medesimo bilancio 2018 di una posta di credito da risarcimento danni di pari entità (si rilevi come i crediti contemplati in bilancio sono solo "*verso clienti*", "*crediti tributari*", "*crediti verso altri*" ed in quest'ultima categoria vi è un valore di soli € 9.690 ad inizio esercizio, di € 10.437 come variazione nell'esercizio, e di € 20.127 a fine esercizio), deve concludersi nel senso che la passività inserita nel bilancio 2018 pare inesistente;

c) la dolosa errata indicazione di dati di bilancio. Espone il commissario giudiziale che nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2020 è stata indicata una perdita di esercizio relativa al 2019 inferiore rispetto a quella effettiva come riportata nel bilancio di esercizio 2019, con la conseguenza che nel bilancio 2020 il patrimonio netto risulta meno negativo rispetto al dato reale. In particolare ove la perdita di esercizio del 2019 fosse stata correttamente riportata nel bilancio 2020, in quest'ultimo il patrimonio netto negativo sarebbe risultato del valore di € 2.049.192 in luogo del diverso minore importo di € 1.951.970;

- ritenuto, alla luce dei superiori rilievi, che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura ai sensi dell'articolo 173 L.Fall. di revoca dell'ammissione della società al concordato, e/o per la declaratoria di inammissibilità del concordato;

- considerato che a norma dell'art. 173 L.Fall. il procedimento di revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento si svolge nelle forme dell'art. 15 L.Fall.;

F I S S A

la comparizione della _____, del Commissario Giudiziale e dei creditori, per l'udienza collegiale in camera di consiglio del **12 Aprile 2023**, ore 9.30 e ss., al fine di essere sentiti in merito alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, all'accertamento dell'inammissibilità del concordato, e, su istanza dei creditori o del Pubblico Ministero, dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

f i s s a

il termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza di comparizione per il deposito telematico di memorie, documenti e relazioni tecniche;

d i s p o n e

che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, laddove vi non abbia già provveduto.



Dispone la comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento alla società in concordato, al Pubblico Ministero, ed al Commissario Giudiziale, ai primi due unitamente alla relazione ex articolo 173 L.F. del commissario giudiziale.

Dispone la comunicazione, entro cinque giorni, del presente provvedimento ai creditori a cura del Commissario Giudiziale.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 22/02/2023.

Il Giudice est.
dott.ssa Caterina Lazzara

Il Presidente
dott.ssa Rosella Anna Modarelli

